

Ivrea 6 dicembre 2011.

ATTIVITA' FINANZIARIE - Antiriciclaggio

Novità D.L. 201/2011

Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro Contrasto all'uso del contante

L'art. 12 del DL 201/2011 ha ridotto, con decorrenza 6.12.2011, l'utilizzo del contante all'importo di 1.000,00 euro, , all'emissione di assegni "trasferibili" (o "liberi") ed al saldo dei libretti di deposito al portatore.

In particolare:

- è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.);
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro;
- i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31.12.2011

Art. 12 D.L. 201/2011 (S.O. n. 251 in G.U. n. 284 del 6.12.2011)

Dr. Stefano M. Perego
a cura del Centro Studi CSC